

WEBINAR  2022

VIOLENZA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI: ANALISI DEL FENOMENO E PREVENZIONE

11 maggio 2022

Eva Colombo – ASL Vercelli

Il 13/01/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Salute che ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e, sempre con Decreto del Ministro della Salute del 27/01/2022, è stata istituita la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari, individuata nel 12 Marzo

Da dove si è partiti?

Dalla Legge 113 del 24 Agosto 2020, n. 113 recante:
«Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio - sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»

Legge che si poneva come obiettivo quello di tutelare gli operatori del settore.



Legge 113 del 24 Agosto 2020, n. 113 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»

- 1) Prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli operatori del settore sanitario entro 3 mesi dal 24 settembre 2020 (data di entrata in vigore della Legge)
- 2) Prevede iniziative di prevenzione e educazione
- 3) Istituisce delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che pongono in essere atti di violenza contro gli operatori sanitari.
- 4) Istituisce una giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari



Legge 113 del 24 Agosto 2020, n. 113 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio - sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»

1) Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli operatori del settore sanitario

L'Osservatorio non è stato istituito dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, ma successivamente.

La sua composizione è stata delineata con Decreto del Ministro della Salute del 13 Gennaio 2022 e si è insediato il giorno 11 Marzo 2022, data del nostro Convegno di presentazione della tematica.

FIASO è presente a pieno titolo nell'Osservatorio, con un proprio componente.

Legge 113 del 24 Agosto 2020, n. 113 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio - sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»

1) Compiti dell'Osservatorio:

Di MONITORAGGIO

- A) Degli episodi di violenza a carico degli operatori o di eventi sentinella che possono dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli operatori sanitari e socio - sanitari nell'esercizio delle loro funzioni**
- B) Di monitoraggio circa l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telesorveglianza**

Legge 113 del 24 Agosto 2020, n. 113 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»

1) Compiti dell'Osservatorio:

Di PROMOZIONE

- A) Di studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee per ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;**
- B) La diffusione di buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie, anche nella forma del lavoro di équipe**
- C) Promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto e a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti**

Legge 113 del 24 Agosto 2020, n. 113 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio - sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»

1) Compiti dell'Osservatorio:

DI RACCOLTA DEI DATI RELATIVI ALL'ENTITA' DEL FENOMENO

A) Questa analisi è utile per la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio - sanitaria.

Il Ministro della Salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

Legge 113 del 24 Agosto 2020, n. 113 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio - sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»

1) Compiti dell'Osservatorio:

DI PROMUOVERE CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE MEDICO E SANITARIO

- A) I corsi sono utili a prevenire le situazioni di conflitto e a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.**

Legge 113 del 24 Agosto 2020, n. 113 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio - sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»

2) La Legge stessa prevede la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale che svolge una professione sanitaria o socio - sanitaria attraverso i mezzi di comunicazione e informazione personale.

Legge 113 del 24 Agosto 2020, n. 113 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio - sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»

3) Istituzione di misure sanzionatorie:

La Legge prevede la modifica dell'art. 583 quater del codice penale, introducendo un secondo comma, che disciplina un ipotesi particolare del delitto di lesione personale. L'art. 583 quater viene così modificato:

Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive

Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio - sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

Modifiche all'art. 583 quater del codice penale

Comma 1

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime con la reclusione da 8 a 16 anni.

Comma 1

Invariato

Comma 2

Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali all' svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.

Modifiche all'art. 581 (reato di percosse) e 582 (lesione personale) del codice penale. Il primo comma dell'art. 581 prevede la procedibilità d'ufficio in caso di percosse aggravate, se commesse con violenza o minaccia in danno a chi svolge professioni sanitarie o socio - sanitarie o chiunque svolga attività di cura.

Vecchio art. 581, co. 1, codice penale

Chiunque percuote qualcuno,, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 309 euro

Nuovo art. 581, co. 1, codice penale

Chiunque percuote qualcuno,, è punito a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, numero 11 octies, con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 309 euro

E' circostanza aggravante, prevista dall'art. 61, comma 11 octies, l'aver agito con violenza o minacce nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, socio - sanitarie o chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso.

Tale procedibilità d'ufficio sottrae di fatto al personale sanitario la possibilità di valutare autonomamente la gravità dell'aggressione ed, eventualmente, di non presentare querela

Legge 113 del 24 Agosto 2020, n. 113 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio - sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»

4) Istituzione di una Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio - sanitarie.

Adozione di misure di prevenzione consistenti nella stipulazione di specifici protocolli operativi tra le aziende sanitarie e le forze di polizia, per garantire un loro tempestivo intervento.

Luoghi di maggiore rischio

Ambulanze

Sale d'attesa e Pronto soccorso

Continuità assistenziale

ADI

Servizi per le dipendenze, psichiatria

Ruolo delle Direzioni

Cosa devono fare le Direzioni?

- 1) **Acquisire maggiore consapevolezza dell'entità del problema all'interno delle loro Aziende**
- 2) **Fenomeno che è ben conosciuto da parte degli RSPP, del medico competente e che viene spesso portato all'attenzione della Direzione soltanto in presenza di fatti eclatanti**
- 3) **Coinvolgere l'opinione pubblica a livello di comunicazione (Giornata Nazionale 12 Marzo 2023)**

Ruolo delle Direzioni

Cosa devono fare le Direzioni? Iniziare a pianificare azioni sotto il profilo:

- 1) Organizzativo**
- 2) Formativo**
- 3) Tecnologico**
- 4) Strutturale**

Ruolo delle Direzioni

1) Organizzativo

- a) Presenza di due figure professionali al momento della visita
- b) Cartellino di riconoscimento che riporti soltanto il numero di matricola e non nome e cognome
- c) Possibilità di mettersi in contatto in tempo reale con un mediatore culturale, se necessario

Attenzione!!!

Il problema si presenterà ulteriormente con l'introduzione della figura dell'infermiere di famiglia: non si tratta di un ADI che viene erogata per un periodo limitato di tempo. Il rapporto che si instaura con il paziente è continuativo.

Ruolo delle Direzioni

2) Formativo

- a) FIASO ha organizzato l'evento odierno per sensibilizzare le Direzioni
- b) E' previsto un webinar dedicato agli operatori suddiviso in tre giornate per trattare il tema
- c) Previsione di un percorso formativo/addestrativo permanente

Ruolo delle Direzioni

3) Tecnologico. Iniziare a valutare l'introduzione di sistemi di sorveglianza dell'operatore (compatibilmente con la privacy)

a) Telecamere e/o body cam

b) Sistemi audio

c) Pulsanti di allarme collegati con le forze dell'ordine o la vigilanza



Ruolo delle Direzioni

4) Strutturale. Valutare lo stato dei propri locali. Come sono gli ambienti? Si possono migliorare? Esistenza di punti «ciechi»? Confort delle sale d'attesa.



I fattori di rischio per gli operatori

- 1) Essere soli mentre viene erogata la prestazione
- 2) Incapacità di percepire che la situazione sta degenerando
- 3) Linguaggio non verbale




Cosa possono fare le Direzioni

- 1) Verificare i casi che sono avvenuti all'interno delle strutture (FIASO diffonderà un questionario da somministrare agli operatori, unico per tutte le Aziende, e valuterà l'istituzione di un gruppo di riferimento all'interno della Federazione)
- 2) Dove si sono verificati
- 3) Quando si sono verificati
- 4) Le circostanze in cui si sono verificati

Il contributo di FIASO

- 1) Somministrazione di un questionario unico per tutte le associate (FASE GIA' SVOLTA)
- 2) Analisi globale del fenomeno
- 3) Somministrazione di questionario individuale (PROPOSTA ODIERNA)
- 4) Posizionamento delle Aziende rispetto al fenomeno
- 5) Formazione degli operatori sanitari (analisi sociologica e tecniche di de-escalation)
- 3) Presentazione degli esiti dello studio in una pubblicazione dedicata
- 4) Evento 2023 (Giornata Nazionale 12 Marzo)



1) Considera utile la formazione/informazione odierna?

1) Molto utile

2) Abbastanza utile

3) La nostra Azienda ha già attuato molte delle misure illustrate oggi

2) Ritiene importante formare i suoi operatori sul tema?

- 1) Molto utile
- 2) Abbastanza utile
- 3) Poco utile

3) Ritiene importante mantenere dei percorsi di formazione/addestramento differenziato per gli operatori, suddivisi per ruolo (sanitari, amministrativi, tecnici)?

1) Molto utile

2) Abbastanza utile

3) Poco utile

4) Ritiene importante che l'Azienda sostenga legalmente il dipendente che ha subito violenza?

- 1) Molto utile
- 2) Abbastanza utile
- 3) Poco utile

Conclusioni

“Quando non puoi risolvere un problema, gestiscilo”